

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 315333)

LEGGI REGIONALI 19 gennaio 2016, n. 1

Modifica della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".**

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, le parole: *"partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova"* sono sostituite dalle seguenti: *"partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova"*.

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 gennaio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 gennaio 2016, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 ottobre 2015, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2015, dove ha acquisito il n. 73 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 dicembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2016, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, all'articolo 42 “Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto” (OPV) ha autorizzato, al comma 1, la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituenda Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.

Al comma 2, prevede che la Giunta sia autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione, a condizione che alla stessa partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova.

Con DGR n. 1052 del 26 luglio 2011 è stato approvato lo Statuto della Fondazione e dato mandato al Presidente o suo delegato di compiere tutti gli atti necessari per la formale costituzione della Fondazione. In data 10 ottobre 2011, l'atto costitutivo è stato firmato, alla presenza dei rappresentanti legali degli enti fondatori: Comune di Padova, Provincia di Padova e Regione del Veneto.

La Provincia di Padova, con deliberazione del Vicepresidente n. 37 del 10 settembre 2014, ha deciso di recedere dalla Fondazione OPV, in considerazione del mutato ambito di funzioni istituzionali e di competenze ridisegnato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Il Consiglio Generale della Fondazione ha preso atto del recesso della Provincia in data 1° ottobre 2014, recesso che ha efficacia dal 1° gennaio 2015.

Sono dunque venute a mancare le condizioni previste dalla legge regionale 11/2010.

In particolare quella prevista dall'articolo 42, comma 2, che subordina la partecipazione regionale alla presenza, oltre che del Comune di Padova, della Provincia di Padova. L'Orchestra è riconosciuta dallo Stato come unica istituzione concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto.

Con nota del 31 luglio 2015, prot. 315840, il Dipartimento Cultura ha chiesto un parere alla Sezione Affari legislativi, che si è espressa con nota del 12 agosto 2015, prot. 331153. Il parere rileva la necessità di un intervento del legislatore regionale per consentire alla Regione del Veneto di continuare a partecipare alla Fondazione dopo il recesso della Provincia di Padova, cosa al momento non possibile.

Anche alla luce del parere fornito, risulta pertanto necessario modificare l'articolo 42 della legge regionale, richiedendo la procedura d'urgenza per permettere alla Regione del Veneto di ripristinare la sua presenza e la partecipazione nel Consiglio Direttivo della Fondazione per la gestione delle attività.

Va pertanto modificato il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, prevedendo come necessaria la compresenza nella Fondazione quale socio del solo Comune di Padova.

Il nuovo ambito di funzioni istituzionali in capo alle Province ha eliminato alcune delle competenze previste dall'articolo 19 del Testo Unico degli Enti locali, tra cui quelle in materia di promozione, coordinamento e realizzazione di opere nel settore culturale. La presenza della Provincia di Padova tra i soci della fondazione non appare pertanto poter mantenere quelle caratteristiche di essenzialità che nel 2010 l'avevano posta quale elemento indispensabile per la partecipazione regionale.

Si propone, pertanto, la modifica del testo dell'articolo 42 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11. Si tratta di una modifica normativa che non comporta ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.

La Terza Commissione consiliare nella seduta del 9 dicembre 2015 ha approvato all'unanimità la proposta di legge che viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fdl-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Sandonà con delega Gerolimetto), Liga Veneta - Lega Nord (Possamai con delega Finco, Finozzi), Lista Tosi per il Veneto (Casali), Partito democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Guarda), Veneto Civico (Dalla Libera), Movimento 5 stelle (Baldin, Scarabel).”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

“Art. 42 - Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, costituitasi nel 1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio-fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.

2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a condizione che alla stessa *partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova*.

3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione un contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione attività culturali e spettacolo